Facsimile di lettera da inviare al Sindaco:

* leggi attentamente il facsimile di lettera al Sindaco;
* se fai parte di un’associazione o di un comitato, leggetelo insieme affinché il rappresentante legali mandi la lettera al Sindaco;
* puoi mandare la lettera come singolo cittadino;
* inserisci i dati del Sindaco nello spazio destinato al destinatario (rosso);
* inserisci i tuoi dati nello spazio del mittente (celeste)
* manda la lettera via PEC o via raccomandata con ricevuta di ritorno al tuo Sindaco (trovi la PEC dell’URP sul sito del tuo comune);
* se vuoi, metti in copia anche noi di AMICA (amica @ infoamica.it oppure pec: infoamica @ pec.it) così sappiamo quanti sindaci sono stati contattati.

Ricordati di cancellare questa pagina iniziale prima di stampare la lettera!!!

Nome e cognome del mittente (associazione, comitato o singolo cittadino)

Indirizzo, città e CAP

Recapito telefonico

Email/PEC

Nome e cognome del Sindaco

Nome del Comune

PEC del Comune oppure indirizzo se lo mandi per raccomandata con ricevuta di ritorno

*Luogo e data*

**Oggetto: Urgente appello ai sindaci per la sicurezza elettromagnetica**

Preg.mo Sindaco, Preg.mi Consiglieri,

vi scriviamo per porre alla Vostra attenzione una questione ambientale che richiede un intervento urgente.

Nonostante la ricerca scientifica dimostri in modo sempre più chiaro che le radiazioni da radiofrequenza della telefonia mobile possono causare rischi per la salute, la legislazione attuale sta premendo l’acceleratore sullo sviluppo delle reti 5G, liberalizzando e semplificando le procedure di installazione delle nuove antenne.

Nel 2012, il Decreto Crescita (DL 179/2012) ha portato la media della misurazione del campo elettrico della radiofrequenza su una media di 24 ore, anziché di 6 minuti, in modo del tutto arbitrario e privo di fondamento scientifico. Si evidenzia che **6 minuti è il tempo biologico necessario alle cellule a dissipare il calore indotto dal campo elettromagnetico attraverso la circolazione sanguigna**. La media su 24 ore serve solo a diluire i valori diurni, che sono alti per il grande numero di utenti dei cellulari, con quelli notturni quando ci sono pochissimi dispositivi attivi.

Nel 2020, il D.L. n. 76/2020 ha modificato l’art. 8, comma 6 della legge 36/2001, vietando ai Comuni di emettere ordinanze contingibili e urgenti nei confronti della tecnologia 5G, ma non introducendo, sotto questo profilo, alcuna nuova imposizione normativa, se non un inutile, umiliante accanimento nei confronti degli enti locali, le cui competenze sono già ampiamente disciplinate dalla legge.[[1]](#footnote-1)

La scorsa primavera il Governo ha aumentato di sei volte il valore di attenzione della radiofrequenza da 100 a 600 milliwatt/mq, che corrisponde a un aumento del campo elettrico da **6 a 15 V/m**.[[2]](#footnote-2)

Oltre settanta scienziati esperti di bioelettromagnetismo avevano inviato un Appello a Governo e Parlamento per la Sicurezza Elettromagnetica, ma è rimasto inascoltato. Per giunta, l’aumento dei limiti ambientali della radiofrequenza serve solo a fornire extraprofitti alle multinazionali (tutte straniere), concedendo loro la possibilità di installare più antenne e antenne più potenti sugli stessi pali.

# Tutto ciò rappresenta il tradimento del principio di precauzione, invocato dalla Legge quadro sull’elettrosmog n. 36/2001 e dall’Unione Europea[[3]](#footnote-3).

In ultimo, ma non per importanza, la **Legge 4 luglio 2024 n. 95[[4]](#footnote-4)** vanifica il potere dei comuni nelle “aree a fallimento di mercato” (quelle dove gli operatori non hanno convenienza ad investire), sottraendo loro la capacità di stabilire dove installare le nuove antenne **di telefonia mobile nel proprio territorio**. Tale legge appare palesemente incostituzionale, perché incide sulle prerogative di governo del territorio, attribuite dalla Costituzione agli enti locali. Si allega in fondo alla lettera l’appello dei sindaci italiani che lei può usare per chiedere alla Sua Regione di impugnare URGENTEMENTE l’art. 4, comma 7-bis del Decreto Coesione (DL 60/2024, convertito in L. 95/2024), sollevando l’incostituzionalità della norma presso la Corte costituzionale. C’è poco tempo per intervenire, poiché i termini scadranno il 4 settembre 2024.

Non è tempo di restare a guardare, perché le evidenze del rischio sono allarmanti. È stato pubblicato, infatti, il primo studio scientifico al mondo sugli effetti del 5G in condizioni reali di utilizzo. I ricercatori svedesi L. Hardell e M. Nilsson hanno documentato sette casi di residenti vicino ai ripetitori della telefonia mobile, che si sono ammalati della Sindrome da Microonde poche ore dopo l’installazione del 5G e sono stati così male da doversi trasferire.[[5]](#footnote-5)

Ci sono pochissime ricerche sulle frequenze del 5G, ma nessuna prima di questa aveva osservato il loro impiego in condizioni reali: l’algoritmo del 5G, infatti, rende le radiazioni estremamente pulsate, polarizzate e modulate e sono proprio questi tre aspetti a renderle radiazioni più impattanti sui sistemi biologici.

Già nel 2017 un gruppo di 170 esperti e decine di associazioni aveva inviato all’Unione Europea l’Appello per una Moratoria del 5G, rimasto inascoltato.[[6]](#footnote-6)

Dal 2018, quando sono state vendute le frequenze del 5G, a oggi sono state pubblicate altre ricerche scientifiche che documentano la pericolosità del 5G e la totale inadeguatezza degli attuali limiti di sicurezza della radiofrequenza.[[7]](#footnote-7),[[8]](#footnote-8),[[9]](#footnote-9),[[10]](#footnote-10)

Va ricordato, infine, che la radiofrequenza è stata classificata dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel 2011 come “possibile cancerogeno per l’Uomo” di classe 2B.

Lo studio francese CERENAT[[11]](#footnote-11) ha concluso che la radiofrequenza è un “probabile cancerogeno” di classe 2A e uno studio svedese del 2014[[12]](#footnote-12) ha concluso addirittura che è un “cancerogeno certo”. A confermare il rischio cancerogeno sono intervenuti anche due studi del 2018 dall’Istituto Ramazzini di Bologna[[13]](#footnote-13) e dal National Toxicology Program degli Stati Uniti.[[14]](#footnote-14)

Ci troviamo di fronte a una sfida senza precedenti alla sicurezza sanitaria del nostro Paese. Dobbiamo imparare dalle lezioni del passato, come il caso del tabacco e dell’amianto, per adottare delle politiche cautelative.

Chiediamo, pertanto, ai Comuni di:

* di sollecitare urgentemente le Regioni a ad impugnare alla Corte Costituzionale la **Legge 4 luglio 2024 n. 95[[15]](#footnote-15)**, che impedisce ai comuni nelle “aree a fallimento di mercato” di esercitare le competenze sulla pianificazione delle antenne;
* di chiedere alla Regione di farsi carico di approvare una legge che stabilisca il valore di attenzione di 6 V/m misurato su una media di 6 minuti nella Regione, ciò nella convinzione che l’aumento dei limiti sia incostituzionale e contrario al principio di precauzione;
* di chiedere alla Regione di presentare una proposta di legge nazionale di iniziativa regionale, che chieda al Parlamento di riportare il valore di attenzione di 6 V/m misurato su una media di 6 minuti.

Siamo pronti a fornire ampia documentazione scientifica, indicando le fonti normative che giustificano le nostre richieste e , se vorrà, siamo a disposizione per organizzare un evento di divulgazione su questi temi per la cittadinanza.

Cordiali saluti,

*Firma*

**Carta intestata del Sindaco**

**Al Presidente della Regione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Oggetto: **Appello a valutare l’impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale dell’art. 4, comma 7-bis della L. 4/07/2024 n. 95, c.d. Decreto Coesione.**

Preg.mo Presidente,

Il Capo dello Stato ha promulgato la **Legge 4 luglio 2024 n. 95**, di conversione del **Decreto Coesione**, nel cui art. 4, comma 7-bis, è stata inserita una disposizione che vanifica l’intervento dei comuni, nelle c.d. “aree bianche”, in materia di pianificazione territoriale degli impianti radioelettrici.

Grazie a tale norma **i comuni italiani situati nelle “aree a fallimento di mercato”,** quelle in cui gli operatori delle telecomunicazioni non trovano convenienza ad investire, **avranno le mani legate e non potranno né gestire, né indicare la corretta localizzazione delle antenne di telefonia mobile nel proprio territorio**, a causa di una deroga al principio di pianificazione, riconosciuto agli enti locali dalla Costituzione e dalla Legge Quadro sull’inquinamento elettromagnetico.

Si tratta di un salto nel buio, che non apporterà benefici al **Piano Italia 5G** del **PNRR**, ma esclusivamente una impennata di ricorsi, proteste e malumori da parte di migliaia di amministratori locali, già vessati da numerosi provvedimenti in favore delle TLC.

**Le amministrazioni locali** vanno responsabilizzate, informate correttamente, **coinvolte attivamente nei processi di ammodernamento del Paese**, affinché possano contribuire a determinare il corretto assetto e uso del territorio, anche attraverso processi di efficace e propositiva localizzazione del parco antenne e non, piuttosto, privati di ruolo e competenze, costretti a subire passivamente gli effetti di provvedimenti “punitivi”, in quanto accusati erroneamente di ostacolare e rallentare il processo di digitalizzazione del Paese.

La norma con cui si vuole rendere vulnerabili le competenze dei comuni, attribuite dall’**art. 8, comma 6 della L. 36/2001** (*Legge Quadro sull’inquinamento elettromagnetico*), appare ad un primo esame **palesemente incostituzionale**, poiché lesiva delle competenze riconosciute a regioni ed enti locali in materia urbanistica e di controllo del territorio.

Un illustre precedente, il **decreto Gasparri, d.lgs. 198/2002**, contenente la medesima disposizione “*……in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento*”, che censurava l’art. 8, comma 6 della L. 36/2001, fu dichiarato illegittimo dalla **Corte Costituzionale (Sent. 303/2003)**, con una esemplare sentenza, che non lascia spazio ad interpretazioni.

Con la presente, pertanto, faccio appello al Suo alto senso di responsabilità istituzionale, affinché promuova, presso l’Ufficio legislativo regionale, l’esame del testo in oggetto, al fine di valutarne la illegittimità per contrasto alle norme costituzionali e disporre l’impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale, nella parte in cui comprime le prerogative degli enti locali e vanifica ogni possibilità di controllo e gestione del territorio.

Sono convinto che tale apprezzabile iniziativa, unita alla mobilitazione dei **sindaci dei comuni di tutta Italia,** volta a condividere il dissenso sui rischi di una pericolosa e irreversibile deriva, a cui gli enti locali saranno esposti con l’applicazione della nuova legge, possa contribuire a promuovere un rinnovato dibattito in sede politica e istituzionale sul ruolo e le competenze che si intendono realisticamente attribuire agli enti locali.

Data Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. https://www.ecolanditaly.it/2020/10/17/il-decreto-semplificazioni-e-legge-cosa-cambia-per-i-comuni-nella-gestione-di-antenna-selvaggia/ [↑](#footnote-ref-1)
2. Art. 10 della legge n. 214 del 30 dicembre 2023. [↑](#footnote-ref-2)
3. COM(2000) 1 final. del 2 febbraio 2000. [↑](#footnote-ref-3)
4. Legge di conversione del **Decreto Coesione**, nel cui art. 4, comma 7-bis. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hardell L, Nilsson M. Summary of seven Swedish case reports on the microwave syndrome associated with 5G radiofrequency radiation. Rev Environ Health. 2024 Jun 19. doi: 10.1515/reveh-2024-0017. Epub ahead of print. PMID: 38889394. [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://www.infoamica.it/appello-per-fermare-le-telecomunicazioni-5g/> [↑](#footnote-ref-6)
7. Kostoff RN, Heroux P, Aschner M, Tsatsakis A. Adverse health effects of 5G mobile networking technology under real-life conditions. Toxicol Lett. 2020 May 1;323:35-40. doi: 10.1016/j.toxlet.2020.01.020. Epub 2020 Jan 25. PMID: 31991167. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hardell & Nyberg 2020: Hardell L. & Nyberg R., «Appeals that matter or not on a moratorium on the deplyment of the 5th generation, 5G, for micorwave radiation», Molecular and Clinical Oncology 12: 247-257. https://www.infoamica.it/wp-content/uploads/2024/08/Lettera-ai-Comuni-2024-DEFINITIVA.docx [↑](#footnote-ref-8)
9. International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF). Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G. Environ Health. 2022 Oct 18;21(1):92. doi: 10.1186/s12940-022-00900-9. PMID: 36253855; PMCID: PMC9576312. [↑](#footnote-ref-9)
10. Esra N e Niels K, Systematic Derivation of Safety Limits for Time-Varying 5G Radiofrequency Exposure Based on Analytical Models and Thermal Dose, Health Physics: December 2018 - Volume 115 - Issue 6 - p 705–711. [↑](#footnote-ref-10)
11. Coureau G et al, Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study, Occup Environ Med, doi:10.1136/oemed-2013-101754 Online First 9 May 2014. [↑](#footnote-ref-11)
12. Hardell L, Carlberg M. Mobile phone and cordless phone use and the risk for glioma - Analysis of pooled case-control studies in Sweden, 1997-2003 and 2007-2009. Pathophysiology. 2015 Mar;22(1):1-13. doi: 10.1016/j.pathophys.2014.10.001. Epub 2014 Oct 29. PMID: 25466607. [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Belpoggi-Heart-and-Brain-Tumors-Base-Station-2018.pdf> [↑](#footnote-ref-13)
14. https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/index.html [↑](#footnote-ref-14)
15. Legge di conversione del **Decreto Coesione**, nel cui art. 4, comma 7-bis. [↑](#footnote-ref-15)